

ASSOCIAZIONE DOTTORI IN SCIENZE AGRARIE E FORESTALI

DELLA PROVINCIA DI ROMA

STATUTO

ART. 1 - E' costituita l'Associazione dei Dottori in Scienze Agrarie e Forestali della Provincia di Roma, con sede in Roma, in breve denominabile "Associazione Dottori in Agraria e Forestali della provincia di Roma" ed in sigla "A.D.A.F. - Roma". L'Associazione è apartitica, senza fini di lucro, aderisce alla "Federazione Italiana dei Dottori in Agraria e Forestali" (FIDAF). La sede dell'Associazione è in Via Livenza, 6 – ROMA.

ART. 2 - L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- contribuire al progresso dell'agricoltura, nel rispetto e nel miglioramento dell'ambiente naturale, mediante iniziative proprie o congiunte con organismi pubblici, privati, professionali ed enti di ricerca;
- promuovere la tutela e l'affermazione dei laureati delle Facoltà di Agraria, sia nel settore pubblico che nel privato;
- ottenere la presenza della categoria nei processi decisionali con posizioni di rappresentanza, conformi alla preparazione tecnico scientifica degli Associati in organismi, commissioni, comitati pubblici e privati, promuovendo la partecipazione della categoria all'atto della programmazione ai diversi livelli istituzionali;
- sviluppare l'aggiornamento e la qualificazione professionale degli Associati e organizzare iniziative propedeutiche ai giovani laureati nell'avviamento alla professione e nel perfezionamento degli studi;
- intensificare i contatti e lo scambio di esperienze maturate nell'ambito delle professionalità degli Associati;
- partecipare alle iniziative volte ad incrementare l'incisività dell'istruzione professionale nel comparto agrario e forestale e nell'ambito della tutela dell'ambiente;
- attuare qualsiasi altra attività ritenuta utile per la realizzazione degli obiettivi statuari.

ART. 3 - Possono aderire all'Associazione i laureati delle Facoltà di Agraria o di titolo equipollente conseguito all'Estero, indipendentemente dall'iscrizione nei relativi albi professionali e della residenza in provincia di Roma.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 4 - Il richiedente, all'atto di ammissione ad Associato, deve essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 e non deve avere carichi pendenti con l'autorità giudiziaria. La richiesta di adesione va sottoposta al Consiglio di cui al successivo art. 10 per la prescritta approvazione. In caso di mancata approvazione da parte del Consiglio, il richiedente può proporre appello all'Assemblea degli Associati, di cui al successivo art. 8, che decide inappellabilmente.

ART. 5 - I soci ordinari sono tenuti al pagamento delle quote associative ed hanno diritto di voto. Inoltre, l'Assemblea, su proposta del Consiglio o di un terzo degli Associati, può nominare Associato "*ad honorem*" colui che, per meriti insigni, è degno di essere annoverato permanentemente tra gli Associati. La nomina è approvata dall'Assemblea degli Associati con voto favorevole di almeno i due terzi, sia presenti che rappresentati.

Sono costituite le categorie dei soci: studenti (iscritti ai corsi di laurea delle Facoltà di Agraria o corsi di laurea equipollenti); aggregati (rappresentanti di altre associazioni professionali ed altre figure deliberate dal Consiglio). Il Consiglio stabilisce, con apposite disposizioni, le modalità di adesione per studenti ed aggregati.

ART. 6 - La qualità di Associato si perde per:

- dimissioni (tale atto non esonera dagli impegni già assunti);
- espulsione decisa dal Consiglio su proposta del Collegio dei probiviri; tale espulsione può essere tra l'altro motivata da morosità ripetuta.

ART. 7 - Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio;
3. il Comitato esecutivo;
4. il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. il Collegio dei probiviri.

ART. 8 - L'Assemblea è formata dai componenti dell'Associazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, non oltre il 30 aprile in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti. L'avviso di convocazione è spedito almeno sette giorni prima e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora. Le riunioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, indetta anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti. Partecipano all'Assemblea gli Associati in regola con la quota annuale. Gli Associati che non possono intervenire all'Assemblea possono farsi rappresentare con delega scritta da un Associato. Ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e non può disporre di più di tre deleghe.

ART. 9 - L'Assemblea degli Associati è convocata, di norma, per i seguenti oggetti:

- deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Associazione;
- approvazione del rendiconto di gestione;
- esame di relazioni tecniche ed economico-finanziarie, nonché degli elaborati del Consiglio e dei Revisori dei Conti;
- approvazione della proposta dell'importo della quota associativa annuale o di altri oneri da versare da parte degli Associati;
- elezione dei membri del Consiglio, del Collegio dei probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, che durano in carica tre anni.

ART. 10 - Il Consiglio si compone di 15 membri. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione in base al criterio della chiamata dei primi non eletti o, ad esaurimento, per cooptazione su proposta del Comitato esecutivo.

Il Consiglio elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere e un altro membro, che insieme costituiscono il Comitato esecutivo. Il Consiglio ha i seguenti compiti: indica al Comitato esecutivo le linee operative secondo i deliberati dell'Assemblea; delibera sui rendiconti di gestione da sottoporre alle Assemblee; approva i regolamenti interni.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 5 consiglieri. Per le convocazioni si procederà alla comunicazione diretta ai consiglieri con specificazione dell'ordine del giorno.

Il consigliere decade dal suo incarico dopo due assenze consecutive non giustificate.

Le decisioni del Consiglio sono valide quale che sia il numero dei votanti e vengono adottate a maggioranza di voti.

ART. 11 - Il Comitato esecutivo di cui all'articolo precedente è l'organo che attua le linee operative indicate dal Consiglio, con ampi poteri di iniziativa, ivi compresa la costituzione di commissioni con incarichi specifici. Si riunisce almeno una volta al mese e le sue decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'assenza non giustificata ad almeno tre riunioni consecutive comporta la decadenza dall'incarico di membro del Comitato esecutivo. In caso di decadenza o di dimissioni, il Consiglio provvede alla sostituzione del membro decaduto o dimissionario.

ART. 12 - Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione, convoca le riunioni del Comitato esecutivo, del Consiglio e dell'Assemblea. Può contrarre prestiti a breve, ha la facoltà di riscuotere e rilasciare quietanza per conto dell'Associazione ed ha la firma sui conti correnti intestati all'Associazione, sia bancari che postali e congiuntamente con il Tesoriere sugli atti amministrativi.

Il Vice Presidente integra il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, potendo agire anche in sua vece per delega.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni, cura la tenuta dei verbali e della corrispondenza, ha la delega per la firma della corrispondenza ordinaria, attendendo particolarmente alla regolarità delle convocazioni.

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione sottoponendo i rendiconti di gestione all'approvazione del

Collegio dei Revisori dei Conti. Ha il potere di firma congiunta con il Presidente o con il Vice Presidente su tutti gli atti amministrativi. Il Presidente può delegare al Tesoriere la firma sui conti correnti postali e bancari dell'Associazione.

ART. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, che partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio con voto consultivo, e due supplenti. Esso si riunisce almeno due volte all'anno per la verifica della contabilità e la predisposizione della relazione sullo stato dei conti al Consiglio e all'Assemblea.

ART. 14 - Il Collegio dei probiviri si compone almeno di tre membri forniti di particolari doti di moralità e di esperienza umana e professionale.

Al Collegio dei probiviri spetta di dirimere con funzione arbitrale ogni vertenza tra i soci e gli organi dell'Associazione, nonché tra gli organi stessi e le persone che li compongono.

Assicura il suo intervento quando il comportamento professionale e morale dei soci rechi danno al prestigio dell'Associazione proponendo al Consiglio anche motivate sanzioni, che possono arrivare all'espulsione del socio, in tal caso con voto unanime.

Il Collegio dei probiviri può essere richiesto di un parere sull'ammissibilità dei nuovi soci.

Il Presidente del Collegio dei probiviri partecipa alle riunioni di Consiglio con voto consultivo.

ART. 15 - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16 - Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio dell'Associazione per iscritto e approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti.

ART. 17 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. dalla quota associativa versata dai singoli soci e da eventuali contributi ordinari e straordinari;
2. dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

3. da beni mobili ed immobili che, a titolo gratuito o a titolo oneroso, sono pervenuti all'Associazione.

ART. 18 - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea, appositamente convocata, con il voto favorevole di un terzo degli Associati in regola con il versamento delle quote sociali. In caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nomina un Collegio di tre o più liquidatori che provvedono agli adempimenti previsti dalla vigente legislazione. La devoluzione del patrimonio, residuo dalla liquidazione dell'Associazione, è destinato ad altra Associazione dei Laureati in Scienze Agrarie e Forestali, possibilmente di province limitrofe, indicata dal Consiglio. In mancanza di tale indicazione il patrimonio dell'Associazione passa ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.